



Provincia dell'Aquila

**REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO DEI SINDACI
E DEI PRESIDENTI DELLE COMUNITA' MONTANE
DELLA PROVINCIA DELL' AQUILA**

(approvato con deliberazione del C.P. N°4 del 31 dicembre 2005)



Provincia dell'Aquila

Articolo 1

Definizione

Il Parlamento dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane della Provincia dell'Aquila è organo collegiale istituito per iniziativa della Provincia dell'Aquila.

Articolo 2

Composizione

Il Parlamento è costituito di diritto dal Presidente della Provincia, dai Sindaci dei centootto Comuni compresi nel territorio della Provincia, rappresentanti le rispettive comunità locali, a norma dell'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, nonché dai Presidenti delle Comunità Montane.

In caso di impedimento o assenza, i Sindaci e i Presidenti delle Comunità Montane possono essere sostituiti da un Assessore delegato.

Al termine del rispettivo mandato i Sindaci e i Presidenti delle Comunità Montane decadono dalla carica di membri del Parlamento e vengono automaticamente sostituiti dai nuovi eletti.

Articolo 3

Presidenza

Il Parlamento è presieduto di diritto dal Presidente della Provincia dell'Aquila.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Al termine del mandato il Presidente decade dalla carica e viene sostituito automaticamente dal nuovo eletto.



Provincia dell'Aquila

Articolo 4

Competenze del Parlamento

Il Parlamento approva il Regolamento, ne propone le modifiche alla Provincia, definisce le norme sul proprio funzionamento ed elegge la Commissione Coordinamento di cui agli articoli 6 e 7.

Il Parlamento è luogo di consultazione e di ascolto, con particolare riferimento alle azioni che la Provincia intende intraprendere sul territorio in cui esercita le proprie funzioni, tenuto conto delle esigenze delle collettività locali e dell'intera comunità provinciale.

In particolare è luogo di trattazione delle sovracomunalità, delle problematiche e degli obiettivi comuni, delle crisi occupazionali, dell'incentivazione di servizi sociali e a carattere associato, delle scelte più importanti di programmazione economica e di organizzazione del decentramento dei quattro circondari provinciali, nell'ambito di un rafforzamento della coesione politica, sociale ed istituzionale, della valorizzazione delle riforme, delle realtà municipali e delle aree interne, attraverso uno sviluppo sostenibile ed una attenta programmazione che eviti lo spopolamento e consenta il controllo del territorio e lo sviluppo dei servizi.

Il Parlamento esprime un nuovo modo di svolgimento dell'azione di coordinamento provinciale, agisce nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a norma dell' articolo 118 della Costituzione ed in modo da garantire lo sviluppo e la partecipazione dei cittadini.

Articolo 5

Organizzazione e funzionamento del Parlamento

Il Parlamento svolge le proprie funzioni direttamente o per mezzo di una Commissione di Coordinamento.



Provincia dell'Aquila

Il Parlamento è regolarmente costituito in unica convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti Sindaci e Presidenti delle Comunità Montane.

E' richiesta, invece, la metà degli intervenuti per le delibere di approvazione e modifica del Regolamento nonché per la nomina della Commissione di Coordinamento di cui all'art. 6.

La convocazione del Parlamento è disposta dal Presidente tramite avviso scritto contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta.

L'avviso di convocazione viene inviato almeno 5 giorni liberi prima della riunione, in forma scritta, anche via fax, o per via telematica.

Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso venga recapitato via fax almeno 24 ore prima della seduta.

Il Parlamento, a maggioranza dei presenti, può decidere la sospensione e l'aggiornamento della seduta.

In tal caso gli avvisi di convocazione saranno inoltrati ai soli componenti assenti. Le sedute del Parlamento sono pubbliche.

Articolo 6

Commissione di Coordinamento

La Commissione di Coordinamento è presieduta dal Presidente della Provincia e composta dal Vice Presidente e dall'Assessore al Decentramento della Provincia, dai Consiglieri provinciali Sindaci, da un numero di Sindaci pari a un 1/5 di quelli rappresentanti il territorio provinciale e dai Presidenti delle Comunità Montane, in modo da assicurare un'adeguata rappresentanza.

La Commissione di Coordinamento può comunque decidere al suo interno ulteriori forme organizzative.



Provincia dell'Aquila

In caso di assenza o impedimento, il Presidente della Provincia è sostituito dal Vice Presidente.

I componenti decadono dalla carica automaticamente al termine del rispettivo mandato e vengono sostituiti dai nuovi eletti.

Articolo 7

Competenze e funzionamento della Commissione

La Commissione di Coordinamento svolge funzioni propositive per le azioni da intraprendere attraverso il Parlamento.

In particolare cura lo studio e la predisposizione dei documenti e degli altri atti da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea.

La Commissione cura altresì, ove necessario, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Parlamento, attraverso i soggetti deputati all'attuazione delle stesse, nonché tutte le relazioni necessarie al fine di raggiungere i risultati prefissati.

Le sedute si tengono in unica convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

La convocazione della Commissione di Coordinamento è disposta dal Presidente tramite avviso contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta.

L'avviso di convocazione viene inviato almeno 5 giorni liberi prima della riunione, in forma scritta, anche via fax, o per via telematica.

Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso venga recapitato via fax almeno 24 ore prima della seduta.



Provincia dell'Aquila

Articolo 8

Uffici e Personale

Il Parlamento e la Commissione di Coordinamento, nello svolgimento delle proprie funzioni, sono coadiuvati dagli uffici della Provincia dell'Aquila; in particolare, su indicazione del Presidente, possono richiedere l'assistenza tecnico-giuridica dei Dirigenti della Provincia e del personale della stessa.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Parlamento e la Commissione di Coordinamento possono richiedere che la predetta assistenza sia fornita da Dirigenti o altro personale dei Comuni e delle Comunità Montane rappresentati nel Parlamento.

Articolo 9

Verbalizzazione

I verbali delle sedute sono redatti in forma concisa da personale individuato all'interno dell'Amministrazione Provinciale.

Solo quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente mediante il loro deposito all'incaricato verbalizzante.

I componenti sono tenuti a sottoscrivere l'apposito registro delle presenze ed a segnalare al verbalizzante la loro presenza qualora entrino in aula dopo l'inizio dei lavori.

Analogamente, se intendono lasciare la seduta, anche temporaneamente, devono darne comunicazione per la necessaria verbalizzazione.



Provincia dell'Aquila

Articolo 10

Pubblicità degli Atti e Diritto di Accesso

Gli atti del Parlamento, come quelli delle singole Amministrazioni che lo compongono, e quelli della Commissione di Coordinamento, sono pubblici ed accessibili ai cittadini.

A tal fine, le deliberazioni adottate vengono pubblicate mediante affissione nell'Albo Pretorio della Provincia.

L'accesso agli atti viene garantito secondo i termini e le modalità previste dallo articolo 10 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Articolo 11

Istituti di Partecipazione

Il Parlamento e la Commissione di Coordinamento, al fine di consentire la massima partecipazione dei cittadini, in ossequio al principio di sussidiarietà, possono ricevere istanze e comunicazioni da parte dei cittadini, singoli o associati, che intendano proporre interventi o azioni da porre in essere da parte del Parlamento, della Commissione, o dei singoli Enti.

Resta garantita la partecipazione ai procedimenti attuativi delle deliberazioni, a norma delle leggi vigenti in materia di procedimento amministrativo.